

SENATO DELLA REPUBBLICA
III LEGISLATURA

(N. 999-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO)

(RELATORE SPAGNOLLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5^a Commissione permanente (Bilancio e partecipazioni statali) della
Camera dei deputati nella seduta del 19 febbraio 1960 (V. Stampato n. 1809)*

presentato dal Ministro delle Partecipazioni Statali

di concerto col Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro

col Ministro delle Finanze

e col Ministro di Grazia e Giustizia

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 FEBBRAIO 1960

Comunicata alla Presidenza il 9 giugno 1960

Attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali e altri provvedimenti ai fini dell'inquadramento delle partecipazioni statali

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che viene sottoposto al nostro esame proviene dall'altro ramo del Parlamento nel testo che mi accingo a brevemente illustrare.

Nella vasta rielaborazione del progetto governativo fatta alla Camera, la materia ha trovato organica sistemazione in due Titoli, di cui il primo riguarda « Attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali » e il secondo « Trasferimento delle partecipazioni statali non ancora inquadrare negli enti di gestione ».

I principali più immediati precedenti, sui quali si basa il disegno, sono il decreto ministeriale 20 aprile 1957 concernente « Indicazione delle Aziende patrimoniali dello Stato trasferite al Ministero delle partecipazioni statali dal Ministero delle finanze » e il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958 n. 576 con il quale veniva costituito l'Ente autonomo di gestione per le aziende termali.

Il disegno di legge, che viene sottoposto al nostro esame, dovrebbe diventare una specie di legge pilota in quanto, attraverso la sua applicazione, si potrà sperimentare la efficienza del sistema di coordinamento delle imprese pubbliche, ai fini dell'attuazione di una politica di sviluppo economico, che si è voluta decisamente avviare con la istituzione del Ministero delle partecipazioni statali, con la legge 1989 del 22 dicembre 1956.

Dico, e puntualizzo il termine, « un po' » in quanto da un canto due grandi Enti di gestione, di tipo indifferenziato l'uno e cioè l'I.R.I., e di tipo specializzato l'altro e cioè l'E.N.I., attuano i postulati della legge istitutiva del Ministero, pur essendo preesistenti allo stesso, e, dall'altro, l'esame quanto mai approfondito del disegno di legge alla Camera dei deputati, con felice concorso di maggioranza e di opposizione hanno consentito e consentono di porre a fuoco, anche a lume della esperienza passata e recente, i punti salienti della trama operativa del nuovo Ente di gestione con tale chiarezza e perspicuità, da far ritenere minimi i rischi connessi alla futura esperienza operativa dello stesso.

Nè è da dimenticare quanto ha ricordato l'onorevole Ministro delle partecipazioni statali, nell'altro ramo del Parlamento, in ordine all'approfondito esame del disegno da parte delle varie amministrazioni ed in particolare di quella delle Finanze e del Demanio e, infine, da parte del Consiglio dei ministri.

L'esame approfondito ed ampio, già svolto prima dal Governo e poi dalla Camera dei deputati, se non ci esime dall'apporto di un nostro esame altrettanto ampio ed approfondito, ci tranquillizza sulle conclusioni raggiunte e, quanto meno, ci offre una collaborazione tecnico-giuridica indubbiamente apprezzata da noi tutti.

Il disegno in esame attua un sistema di coordinamento delle imprese pubbliche, secondo cui aziende operative (imprese), pertinenti ad enti di diritto pubblico (aziende patrimoniali in gestione diretta o in concessione) o a persone giuridiche di diritto privato (società per azioni) con soggetto economico pubblico (lo Stato), fanno capo al Ministero delle partecipazioni statali attraverso l'ente pubblico di settore specializzato (ente di gestione).

Il soggetto economico (lo Stato) esercita il suo potere di comando sull'impresa pubblica (ente di gestione), nei limiti e con le modalità proprie della struttura giuridica dell'ente di gestione, e, attraverso l'ente di gestione, sulle imprese operative, potere di comando che si sostanzia nella vigilanza, nella avocazione e nella designazione.

Alla base del potere di comando sta il possesso da parte dell'organizzazione statale (Ministero delle partecipazioni) del cosiddetto capitale di comando (conferito all'ente di gestione, in capitali, nei diritti delle aziende patrimoniali dello Stato, nonchè nella proprietà dei beni appartenenti alle aziende medesime).

Il sistema attribuisce al solo ente pubblico di settore (ente di gestione) funzioni di coordinamento generale e, pertanto, esclude la partecipazione al proprio fondo di dotazione di capitale privato; e prevede che le società operative (costituite sotto forma di società per azioni) facciano capo all'ente pubblico di settore (ente di gestione) e non al-

l'organo diretto di governo (Ministero delle partecipazioni), ammettendo la partecipazione di capitale privato.

Il Ministero delle partecipazioni potrà così esercitare un potere di comando specializzato sull'Ente di gestione, che, quale soggetto economico delle aziende operative costituite in società per azioni, eserciterà a sua volta un potere di comando sulle stesse, attraverso gli organi di legge e di statuto.

Indubbiamente la strutturazione organica e la disciplina giuridica delle società per azioni consentono una più ampia autonomia operativa. Basti pensare, per esempio, che le Imprese pubbliche pertinenti a persone giuridiche di diritto pubblico possono deliberare l'aumento del fondo di dotazione attraverso i competenti organi sociali (Assemblea dei partecipanti - Consiglio di amministrazione), ma la delibera è perfezionata dall'approvazione con decreto dell'organo di vigilanza, emanato nell'esercizio di un controllo non solo di legittimità ma anche di merito, mentre le società per azioni deliberano l'aumento con atto non soggetto a ratifica se non quella formale del tribunale competente per territorio.

È del pari da rilevare, sempre sul piano formale, a favore delle società per azioni, le possibilità di diretto autonomo ricorso al mercato finanziario e monetario (finanziamenti obbligazionari e, rispettivamente, bancari), utilizzando una propria autonoma capacità di credito.

Ma in fondo le risultanze di gestione sono frutto di capacità tecniche ed amministrative di dirigenti e maestranze e non funzione della forma giuridica, attraverso cui si articola il rapporto giuridico dell'azienda con il suo soggetto economico.

Il felice utilizzo del potere di comando da parte dell'Ente di gestione potrà condurre a sane gestioni delle aziende siano esse o meno attualmente in concessione.

Sul piano particolare delle singole norme, ritengo di dover porre in rilievo la opportuna posizione assunta dal Ministro nell'altra Camera, di opposizione all'accoglimento di

un provvedimento che prevedeva la esenzione per un decennio dall'imposta sulle Società.

La legge istitutiva di detta imposta reca agevolazioni notevoli sia per l'imposta sulle Società (art. 9, 1° comma), sia per la imposta sulle obbligazioni (art. 17), a favore di Enti a partecipazione statale, per cui non era opportuno estendere l'area di quella cosiddetta « evasione legale » di cui si auspica da tutti la necessaria revisione e restrizione.

Una breve dichiarazione desidero aggiungere in merito al titolo II del disegno per sottolineare l'opportunità della alienazione delle partecipazioni che non si inquadrino come strumenti di una politica di sviluppo. Le modalità, attraverso cui si farà luogo alle alienazioni, sono tali da assicurare della tutela dell'interesse generale.

Riassunti così alcuni aspetti sommari e fatte alcune precisazioni in merito al disegno in esame, mi sia lecito ricordare che in sede di 5ª Commissione (Finanze e tesoro), del nostro Senato, ha avuto luogo un'ulteriore ampia discussione che, partendo da argomenti anche trattati alla Camera dei deputati e, sia pur nella sintesi della discussione stessa, ha sottolineato qualche preoccupazione che, più che altro, definirei « premura » perchè l'istrumento che ci accingiamo a varare sia idoneo allo scopo che il legislatore si prefigge.

In particolare, il senatore Roda, con una concreta fervorosa disamina ha richiamato la necessità che siano rispettate, negli atti costitutivi delle società per azioni, previste dal disegno, le maggioranze prescritte dal Codice civile, che siano attentamente considerate le attività industriali, dove esistano, oltre quelle termali, per renderle produttive agli effetti di bilancio adottando i provvedimenti ritenuti opportuni per ammodernare gli impianti, che i Comitati consultivi di cui all'articolo 12 siano adeguatamente composti ed utilizzati per il migliore sviluppo delle Aziende, eccetera. Il senatore Parri ha osservato che è necessario che il Consiglio di amministrazione dell'Ente gestore ed i Consigli delle Aziende siano validamente composti ai fini che debbono svolgere. Il senatore Bertoli ha richiamato argomenti va-

ri che avevano già formato oggetto di discussione alla Camera, fra i quali quello relativo alle esenzioni fiscali previste dalla legge. Il senatore Mott ha ricordato una proposta da lui formulata in sede di relazione dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, (anno 1950-51) circa il progetto di un'azienda autonoma delle Terme demaniali e come già fin da allora fosse stato elaborato in sede delle amministrazioni competenti un provvedimento che prevedeva l'utilizzo delle entrate delle singole Terme per la creazione di un fondo per rimodernare le Terme statali.

Il senatore Pesenti ha ricordato la necessità che in un settore come questo lo Stato non dimentichi le esigenze sociali nella conduzione delle Aziende. Nella discussione sono intervenuti anche il senatore Bosco sugli aspetti fiscali del provvedimento, il senatore Braccesi sulla durata delle concessioni ed i senatori Bergamasco, Conti e Ruggeri su argomenti vari, tra cui quelli già accennati e *last but not least* il Presidente della Commissione, senatore Bertone. Anche il Ministro Trabucchi, presente in Commissione, ha espresso i suoi autorevoli pareri.

Senza presumere di aver riassunto in questo rapido *excursus* il pensiero di tutti gli oratori intervenuti e chiedendo venia se per caso non sono riuscito a rendere completamente il loro pensiero, posso, peraltro, aggiungere che, soprattutto, la Commissione è stata concorde nel sottolineare l'importanza del provvedimento nel suo significato sociale, con l'augurio, quindi, che esso possa entrare sollecitamente in vigore.

A tutti gli interventi ha risposto con esaurienti argomentazioni il Ministro delle partecipazioni statali, onorevole Ferrari-Aggradi, il quale avrà, penso, eventualmente nuova occasione di rispondere in Aula a coloro

che interverranno nella discussione, dando notizia, ragguagli, e prospettive tranquillanti, circa l'idoneità della legge e la decisa intenzione dell'Amministrazione da lui presieduta perchè la legge diventi, *de facto*, rapidamente operante.

Ho definito questa come una legge pilota e penso che le esigenze e gli studi compiuti diano il più ampio affidamento sulla bontà dello strumento, che si vuole assicurare allo Stato per la realizzazione di una politica di sviluppo economico e sociale.

L'Ente di gestione, a cui ci accingiamo a dare il via, è chiamato a coordinare le Imprese pubbliche operanti nel settore termale e, per avventura, inizierà la sua attività in un periodo stagionale atto a favorire, in un settore pur limitato, una radicale trasformazione di quello che un nostro illustre collega, il professor Bonadies, ha felicemente chiamato « termalismo sociale ».

« Tutti i soggetti affetti da alterazioni organiche capaci di regredire (sono le parole del professor Bonadies) mercè l'azione naturalistica delle acque e dei fanghi, debbono poter beneficiare delle organizzazioni termali per riacquistare le capacità lavorative perdute o minorate ».

Le imprese pubbliche debbono essere amministrate sul piano della economicità di gestione, che non si identifica sempre e necessariamente con il conseguimento di un utile da devolvere al soggetto economico (lo Stato), ma con la « minimizzazione », a parità di beni e servizi prodotti, dei costi o con la « massimizzazione », a parità di costi, della entità dei beni e servizi prodotti.

Con queste considerazioni Vi propongo, onorevoli colleghi, l'approvazione del disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

SPAGNOLLI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****ATTIVITA' E DISCIPLINA DELL'ENTE
AUTONOMO DI GESTIONE PER LE
AZIENDE TERMALI****Art. 1.**

Il Ministro delle partecipazioni statali è autorizzato a costituire società per azioni aventi per oggetto lo sfruttamento di acque termali o minerali o attività connesse, mediante conferimento in capitale dei diritti appartenenti alle aziende patrimoniali dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 20 aprile 1957 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 29 aprile 1957), concernente: « indicazione delle aziende patrimoniali dello Stato trasferite al Ministero delle partecipazioni statali dal Ministero delle finanze », nonché della proprietà dei beni appartenenti alle aziende medesime, escluse le pertinenze relative alle acque.

Art. 2.

Le società menzionate nel precedente articolo subentrano di diritto e senza obbligo di svolgere le prescritte procedure nella titolarità delle concessioni relative alle aziende patrimoniali dello Stato e in tutti i rapporti concernenti le aziende stesse, ivi compresi quelli che attengono ai diritti su beni di demanio pubblico e su beni del patrimonio dello Stato.

Il trasferimento alle predette società delle concessioni di acque termali o minerali, di cui lo Stato sia titolare alla data dell'entrata in vigore della presente legge, è effettuato senza necessità dell'autorizzazione prevista dall'articolo 27 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Art. 3.

Rimangono in vita le concessioni di esercizio già stabilite per la gestione delle aziende patrimoniali dello Stato e vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Nei confronti degli attuali concessionari le società di cui all'articolo 1 subentrano in tutti i diritti e gli obblighi dell'Amministrazione concedente.

Alla scadenza delle attuali concessioni di esercizio le società di cui all'articolo 1 gestiranno direttamente l'esercizio delle attività sociali.

Art. 4.

La proprietà delle partecipazioni azionarie delle società di cui all'articolo 1 della presente legge è attribuita all'Ente autonomo di gestione per le aziende termali, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576.

All'Ente autonomo di gestione sono altresì attribuite le partecipazioni azionarie dello Stato nella Società azionaria lavorazione e valorizzazione acque radiattive (S.A.L.V.A.R.) con sede in Merano, nella Società per azioni valorizzazione idroterapia radioattività Ischia-Lecco (V.I.R.I.L.) con sede in Roma, nella Società per azioni per l'incremento della stazione termale di Chianciano (S.I.C.) con sede in Roma, nella Società per azioni estrazione e lavorazione acque minerali italiane (E.L.A.M.I.) con sede in Salsomaggiore, nella Società napoletana per le terme di Agnano con sede in Napoli-Agnano Terme, nella Società immobiliare civile « Adua » con sede in Biella, nella Società per azioni immobiliare « Casa Nostra » con sede in Vaglio di Chiavazza.

Art. 5.

L'Ente autonomo di gestione per le aziende termali esercita, per le partecipazioni azionarie ad esso conferite, tutti i diritti ed i poteri spettanti all'azionista.

Un membro del Consiglio di amministrazione della società per azioni di cui all'articolo 1 della presente legge sarà nominato dall'Ente autonomo di gestione per le aziende termali scegliendolo da una rosa di tre nomi designati dal Consiglio comunale della località ove l'azienda svolge la sua principale attività.

Art. 6.

L'Ente autonomo di gestione potrà assumere partecipazioni in società per azioni aventi per oggetti lo sfruttamento di acque termali o minerali o attività connesse e procedere al riassetto e alla riorganizzazione delle società controllate, in modo da assicurarne la efficienza e da coordinarne le iniziative.

La cessione delle partecipazioni in proprietà dell'Ente è in ogni caso soggetta alla autorizzazione del Ministro per le partecipazioni statali, di concerto con quello del tesoro, sentito il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1956, numero 1589.

Per le società che siano concessionarie di sfruttamento di acque termali o minerali non è consentita la cessione di azioni che riduca la partecipazione dell'Ente al di sotto della quota di maggioranza.

Art. 7.

L'Ente autonomo di gestione per le aziende termali ha un fondo di dotazione costituito:

dalle partecipazioni ad esso attribuite con l'articolo 4 della presente legge;

dalla somma di lire 1 miliardo, concessa dallo Stato in base all'articolo 59 della legge 24 luglio 1959, n. 622.

Per i primi dieci anni gli utili di esercizio dell'Ente, salvo quelli destinati al fondo di riserva a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576, saranno destinati ad aumentare il fondo di dotazione dell'Ente di gestione delle aziende termali.

Nei dieci anni dalla loro costituzione almeno l'80 per cento degli utili percepiti dalle società di cui all'articolo 1 saranno investiti dalle imprese stesse per il potenziamento del patrimonio aziendale.

Art. 8.

In relazione alle esigenze di incremento e miglioramento del patrimonio termale e per la manutenzione straordinaria di esso verrà corrisposta all'Ente autonomo di gestione per le aziende termali, per l'esercizio 1959-60, una somma di lire 300 milioni e di lire 700 milioni per gli esercizi dal 1960-1961 al 1969-70.

Tale somma sarà ripartita tra le società di cui al precedente articolo 1 in base ad un piano da approvarsi annualmente con decreto del Ministro delle partecipazioni statali.

All'onere relativo all'esercizio 1959-60 si provvederà con lo stanziamento di cui al capitolo 33 dello stato di previsione della spesa del Ministero per le partecipazioni statali per lo stesso esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

L'Ente autonomo di gestione per le aziende termali è autorizzato ad emettere obbligazioni secondo modalità approvate di volta in volta con decreto dei Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Alle obbligazioni stesse può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi con decreto del Ministro del tesoro su conforme parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Le obbligazioni sono soggette al bollo di lire 0,10 per ogni titolo. Sono esenti da qualsiasi altra tassa, imposta o tributo, presenti

o futuri, a favore dell'Erario e degli enti locali.

Art. 10.

Tutti gli atti e contratti relativi alla costituzione delle società di cui all'articolo 1 saranno soggetti alle imposte di registro nella misura fissa di lire 10.000 e a quella ipotecaria nella misura fissa di lire 2.000 ed esenti da tassa di concessione governativa.

I diritti catastali e di voltura connessi con le operazioni di cui al presente articolo saranno percetti nella misura fissa di lire 10.000.

Gli onorari spettanti ai notai saranno ridotti ad un quinto.

Art. 11.

L'Ente, per le operazioni di finanziamento compiute con le società da esso controllate, corrisponde, in sostituzione delle imposte, una quota di abbonamento di 10 centesimi per ogni 100 lire di capitale mutuato.

È inoltre esente da ogni tributo l'acquisizione nei bilanci delle società di cui all'articolo 1 delle somme ad esse devolute in base al riparto previsto nell'articolo 8.

Gli atti compiuti dall'Ente nel primo triennio dell'entrata in vigore della presente legge per il conseguimento delle proprie finalità, quelli da esso conclusi con le società controllate per il riassetto e la riorganizzazione previsti nell'articolo 6, nonchè gli atti conclusi per lo stesso scopo tra le società medesime con l'intervento dell'Ente saranno soggetti soltanto alla tassa fissa minima di registro e ipotecaria e saranno esenti da ogni altro tributo. Sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonchè i diritti ed i compensi spettanti agli uffici finanziari.

Art. 12.

Il Comitato tecnico consultivo per le aziende patrimoniali dello Stato di cui al regio decreto 27 maggio 1946, n. 533, è soppresso.

L'Ente autonomo di gestione per le aziende termali è autorizzato a procedere, di volta in volta, alla costituzione di appositi comitati consultivi per lo studio di particolari problemi.

Di questi comitati saranno chiamati a far parte anche i rappresentanti dei comuni, delle provincie, delle Camere di commercio e delle categorie economiche delle località ove hanno sede i beni in relazione ai quali si pone lo studio di problemi che investano particolari interessi di tali località.

Art. 13.

Il personale di tutti i gradi addetto, alla data del trasferimento, alle aziende ed agli impianti trasferiti alle società di cui all'articolo 1 è mantenuto in servizio.

Le società di cui all'articolo 1 sono tenute all'osservanza del contratto collettivo di lavoro che disciplina i rapporti di lavoro dei dipendenti delle industrie cui essi appartengono, rimanendo i rapporti fra l'Ente autonomo di gestione delle aziende termali e i propri dipendenti regolati da contratto di impiego privato.

Il trattamento economico di cui, alla data del trasferimento, godono i dipendenti delle aziende e degli impianti avocati, non può subire menomazioni nel caso di trasferimento di personale e di soppressione di posto.

TITOLO II

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI NON ANCORA INQUADRATE NEGLI ENTI DI GESTIONE

Art. 14.

Le partecipazioni dello Stato elencate nella allegata tabella e che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non sono state ancora inquadrare in uno degli enti di gestione previsti dall'articolo 3, comma primo, della legge 22 dicembre 1956, nu-

mero 1589, possono essere trasferite allo I.R.I., all'E.N.I. o ad altro ente di gestione già costituito o da costituire, con decreto del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589.

Il valore delle partecipazioni da trasferire a norma del comma precedente viene determinato col decreto ministeriale di trasferimento, sentito anche l'ente destinatario, sulla base delle quotazioni ufficiali dei titoli, o, in mancanza di tali quotazioni, tenendo conto delle risultanze dell'ultimo bilancio delle società cui le partecipazioni stesse si riferiscono. Detto valore viene portato in aumento del

fondo di dotazione dell'ente al quale il trasferimento è stato effettuato.

All'I.R.I. ed all'E.N.I. o agli altri enti di gestione esistenti o che saranno costituiti non potranno essere trasferite partecipazioni estranee ai fini istituzionali propri di detti enti.

Art. 15.

Nel caso in cui il trasferimento delle partecipazioni di cui all'articolo precedente venga effettuato a favore dell'I.R.I., dell'E.N.I. o di altri enti di gestione esistenti o che saranno costituiti, per tutti gli atti e contratti eventualmente necessari per attuare il trasferimento stesso si applicano le norme contenute nell'articolo 10.

ALLEGATO

TABELLA RICHIAMATA DALL'ARTICOLO 14

1. — Bonifiche Antimine Recuperi e Costruzioni - S. p. A. (S.B.A.R.E.C.)
- con sede in Roma.
2. — Cantieri Navali Breda - S. p. A. - con sede in Venezia Marghera.
3. — Ducati Elettrotecnica - S. p. A. - con sede in Bologna.
4. — Ducati Meccanica - S. p. A. - con sede in Bologna.
5. — Energie di Gesellecaft - S. p. A. - con sede in Bolzano.
6. — Esercizio di Navi Scuola « Nazario Sauro » - S. p. A. - con sede
in Roma.
7. — Industrie Meccaniche Bergamasche - S. p. A. (C.A.B.) - con sede
in Bergamo.
8. — Italiana per il Commercio Estero - S. p. A. (S.I.C.E.A.) - con
sede in Roma.
9. — Italiana per il Traforo del Monte Bianco - S. p. A. - con sede
in Aosta.
10. — Italiana Stabilimenti Cinematografici - S. p. A. (Cinecittà) - con
sede in Roma.
11. — Laterizi Siciliani - S. p. A. (S.A.L.S.) - con sede in Roma.
12. — Linee Aeree Italiane - S. p. A. (ALITALIA) - con sede in Roma.
13. — Milanese Editrice - S. p. A. (S.A.M.E.) - con sede in Milano.
14. — Mineraria Carbonifera Sarda - S. p. A. (Carbosarda) - con sede
in Carbonia.
15. — Monte Amiata - S. p. A. - con sede in Roma.
16. — Officine Meccaniche Italiane-Reggiane O.M.I. - S. p. A. - con sede
in Roma.
17. — Scientifica Radio Brevetti Ducati - S. p. A. - con sede in Bologna.
18. — Società Editoriale (Cremona Nuova) - S. p. A. - con sede in
Cremona.